

Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Foggia.

(I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, la procedura per l'attribuzione dello scatto stipendiale biennale, secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 14, e dall'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 1, comma 629 della legge n. 205/2017.

2. L'attribuzione dello scatto stipendiale, subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, decorre ai fini economici dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, fermo restando gli effetti giuridici a far tempo dalla maturazione del biennio, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 232/2011. Ai sensi di tale parte del presente regolamento, per professori e ricercatori si intendono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e per scatto stipendiale si intende l'attribuzione della classe stipendiale superiore.

Articolo 2

Le modalità di attuazione del processo di valutazione individuale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

1. La valutazione finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali è biennale.

2. I professori e ricercatori interessati alla valutazione sono quelli che maturano l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto.

3. L'avvio della procedura e l'elenco dei soggetti interessati alla valutazione sono definiti con decreto del Rettore pubblicato sul sito di Ateneo entro il primo semestre dell'anno di riferimento. I docenti e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare istanza e l'attribuzione dello scatto è subordinata all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dell'interessato, con riferimento al biennio precedente.

Articolo 3

La domanda di partecipazione

1. Gli aventi diritto devono presentare domanda, secondo l'apposito modulo indicato nell'avviso, con cui si dà avvio alla procedura, pubblicato sul sito web di Ateneo. Le domande devono essere inviate tramite form on line entro il termine di conclusione della procedura stabilito nel decreto di indizione. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, l. n. 240/2010 e s.m.i., la domanda deve essere corredata dalla relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti a quello di maturazione della nuova classe stipendiale (d'ora in poi: relazione), redatta secondo lo schema indicato nell'avviso. Il contenuto della relazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

2. Per la valutazione dell'impegno didattico vengono considerate le attività espletate nel biennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione.

3. Per la valutazione dell'impegno nell'attività di ricerca si considerano esclusivamente i prodotti presenti nell'archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (IRIS), pubblicati nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione.

4. Per la valutazione dell'impegno nell'attività gestionale vengono considerate le attività espletate nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione.

Articolo 4

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione (d'ora in poi: Commissione), nominata annualmente dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, è composta da due professori (di I e II fascia) a tempo pieno e da un ricercatore a tempo indeterminato e a tempo pieno scelti tra chi non possa presentare istanza di attribuzione dello scatto nell'anno di mandato della Commissione, rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione e di genere.
2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso né rimborso spesa.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti anche per via telematica.
4. La Commissione effettua verifiche a campione, in misura del 5% delle candidature pervenute nel corso dell'anno.

Le verifiche a campione verranno effettuate, per l'attività didattica, acquisendo, dai Dipartimenti, le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico; per l'attività di ricerca, acquisendo, dal competente ufficio amministrativo del Dipartimento di afferenza, le validazioni delle attestazioni relative alle pubblicazioni presenti su IRIS; per le attività gestionali, acquisendo dall'Amministrazione e/o dai Dipartimenti le validazioni delle attestazioni relative all'impegno gestionale.

5. Al termine dei lavori, la Commissione redige apposito verbale dando atto della valutazione positiva o negativa effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.
6. I lavori della Commissione devono improrogabilmente concludersi entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno in cui è stata indetta la procedura. Il Rettore potrà concedere un'eventuale proroga, per un periodo non superiore a 30 giorni, in caso di richiesta motivata da parte della Commissione. Nell'ipotesi di inerzia, che si protragga oltre il termine di proroga eventualmente richiesto, il Rettore procederà alla nomina di una nuova Commissione.
7. Il verbale, a cura del Presidente, viene trasmesso al responsabile del procedimento dell'Amministrazione che, entro 15 giorni, invia la relativa documentazione al Rettore per l'approvazione degli atti con decreto.

Articolo 5

Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. La Commissione, anche sulla base dell'istruttoria del competente Ufficio, accertata la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale, valuta la sussistenza dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sulla base dei criteri fissati dai successivi commi 3, 4 e 5.
3. Con riferimento all'attività didattica, la valutazione individuale ha esito positivo a seguito di autocertificazione da parte dei professori e dei ricercatori di aver svolto i compiti didattici affidati, a meno che i medesimi, in esito alla somministrazione dei questionari di valutazione degli studenti, nei due anni oggetto di valutazione, abbiano ottenuto una valutazione media inferiore al valore di 2,5 riferita alle domande attinenti alla didattica contrassegnate con i numeri da 2 a 13 nel questionario destinato agli studenti frequentanti attualmente in uso. In merito a quest'ultimo aspetto, nel caso in cui il docente interessato abbia tenuto più corsi di insegnamento, occorrerà, in primo luogo, calcolare la valutazione media relativa a ciascun insegnamento e, successivamente, determinare il risultato finale quale valore medio delle singole valutazioni calcolate. In riferimento a questo profilo, la valutazione dell'attività didattica sarà effettuata a condizione che il numero dei questionari degli studenti non sia inferiore a cinque unità.
4. Con riferimento all'attività di ricerca, la valutazione individuale ha esito positivo qualora il professore o il ricercatore abbia prodotto almeno 2 pubblicazioni scientifiche ovvero una monografia

nel biennio solare di valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute valide ai fini dell'ultima VQR, secondo i criteri pubblicati dai relativi GEV.

5. Con riferimento alle attività gestionali, la valutazione individuale ha esito positivo qualora il professore o il ricercatore abbia partecipato nel biennio di riferimento alle adunanze dei Consigli di Dipartimento con una percentuale di presenza nel biennio non inferiore al 50%, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, a concomitanti impegni istituzionali ed alla partecipazione a convegni, adeguatamente documentate, e le assenze relative allo svolgimento di improrogabili prove sperimentali ed all'impegno nelle sale operatorie, come documentate dai relativi registri, nonché ai casi di aspettativa e di assenza previsti dalla legge, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento.

6. La valutazione è positiva se sono soddisfatte le condizioni, di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.

7. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

8. Negli altri casi di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, nel periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale si considera solo quello di effettivo servizio purché quanto meno pari a 8 mesi.

9. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 10 mesi.

10. Chi abbia fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui ai commi 8 e 9, matura il biennio utile all'attribuzione dello scatto solo dopo la data di completamento del periodo di servizio rispettivamente di 8 e 10 mesi.

11. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 3 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

12. Per i periodi dedicati ad esclusive attività di ricerca, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80, la relazione riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca e gestionale.

13. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 7, 8 e 9, i prodotti validi ai fini della valutazione di attività di ricerca sono ridotti a 1.

Articolo 6

Esito della valutazione

1. Al termine del procedimento, i candidati che hanno ottenuto una valutazione positiva sono inquadrati nella classe stipendiale superiore, con decorrenza giuridica dalla data di maturazione dello scatto e con decorrenza economica dal primo giorno dello stesso mese.

2. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda alla scadenza prevista dalla procedura indetta nell'anno in cui il candidato matura il diritto a partecipare, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata nell'anno successivo non prima che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta. In questi casi la valutazione sarà riferita al biennio precedente la presentazione della nuova richiesta e la decorrenza giuridica ed economica nella nuova classe slitterà di un anno.

3. In caso di mancata partecipazione da parte del candidato ad una o più sessioni, l'attribuzione della classe economica e giuridica slitterà di un numero di anni pari a quello delle sessioni alle quali il candidato era legittimato a partecipare e per cui non ha presentato domanda.

4. Se la valutazione è negativa, la somma annua corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010.

Articolo 7

Approvazione degli atti e comunicazione dell'esito della valutazione

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e dispone la conseguente attribuzione degli scatti stipendiali.
2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Articolo 8

Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione degli atti, è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo. In sede di prima applicazione, la disciplina di cui al presente regolamento si applica anche alle procedure non ancora concluse. Sono inoltre fatte salve le istanze di ammissione a valutazione, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, già presentate, anche se oltre i termini indicati in precedenti avvisi e per le quali ricorrano i requisiti previsti.
- 2 bis. Il capo II del regolamento disciplinante le modalità per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali e per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Foggia, emanato con D.R. n. 768/2022 del 4.5.2022, è abrogato.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.